



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0026391 del 25/01/2013



**A tutti i Comuni della
Regione Calabria**

Trasmessa tramite FAX
sostituisce l'atto
originale, ai sensi
dell'art. 6 comma 2,
della Legge n. 412 del
30/12/91

OGGETTO:

- A. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI-Calabria) – Delibera Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria n. 26 del 2 Agosto 2011 - Avvio procedure di aggiornamento– Comunicazioni;**
- B. Trasmissione istanze di riclassificazione e/o ripermetrazioni aree a rischio e/o pericolo PAI – Comunicazioni;**
- C. Processo VAS e Verifica di coerenza PAI (LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i.) – Chiarimenti.**

A. AGGIORNAMENTO PAI

La scrivente Autorità di Bacino Regionale (ABR), con nota Prot. Gen. SIAR n° 0183255 del 22/11/2011, ha comunicato formalmente di aver avviato le procedure per l'aggiornamento del PAI, invitando, a tal fine, i Comuni a compilare e trasmettere apposite schede di raccolta dati predisposte per l'aggiornamento del PAI, denominate *SAP 2011*.

Considerato il modesto riscontro alla suddetta richiesta, con la presente si sollecitano i Comuni che non hanno ottemperato, a trasmettere le schede *SAP* debitamente compilate ricordando che sul sito dell'ABR, www.adbcalabria.it, sono disponibili le istruzioni per la loro compilazione.

Si precisa inoltre che, per le aree in dissesto idrogeologico oggetto di Ordinanze o di segnalazioni a questo Ufficio, ai fini dell'eventuale aggiornamento delle perimetrazioni PAI è opportuno, nelle more della valutazione dell'ABR, procedere come di seguito esposto:

• Aree oggetto di Ordinanze di Protezione Civile per rischio idrogeologico.

Le aree soggette ad Ordinanze di Protezione civile, associate a significativi dissesti per frane, esondazioni o mareggiate, dovranno essere considerate, in via cautelativa, come aree a rischio R4 (frana/idraulico) o R3 (erosione costiera), con imposizione delle relative misure di salvaguardia di cui alle Norme (NAMS) del PAI, in attesa dell'aggiornamento. Resta inteso che per ognuno di tali dissesti dovrà essere prodotta e trasmessa la relativa Scheda, per consentire alla scrivente ABR di ottemperare a quanto di competenza.

Le medesime misure di salvaguardia vanno imposte anche a tutte le aree in dissesto riportate nei "Master Plan" trasmessi a questa ABR e redatti dai Comuni inseriti nell'OPCM 3741/2009 e ordinanza del Commissario Delegato n. 5/3741/2009 del 21 febbraio 2010 - "Piano Generale degli Interventi di Difesa del Suolo di Prima Fase."

• Aree oggetto di segnalazioni per rischio idrogeologico.

Successivamente alla stesura ed approvazione del PAI, sono pervenute a quest'ABR numerose segnalazioni di dissesti formulate in maniera generica, ovvero prive di



cartografazione delle aree interessate e di adeguate informazioni sulla tipologia e sull'entità dei fenomeni occorsi. L'elevato numero di segnalazioni, in rapporto alle risorse disponibili, non ha consentito a quest'Ufficio di effettuare le valutazioni di competenza. Pertanto, ai fini dell'aggiornamento del PAI, si chiede di trasmettere, utilizzando le schede SAP 2011, le segnalazioni relative alle aree per le quali permangono effettive condizioni di pericolo e/o rischio. Su tali aree devono essere imposte le medesime misure cautelative di salvaguardia di cui al punto precedente.

Ciò posto, si invitano le Amministrazioni che procedono alla formazione di atti di pianificazione a tener conto di tutte le aree di cui ai punti precedenti.

Si precisa, che per ogni futura segnalazione di dissesto il Comune dovrà utilizzare esclusivamente la Scheda SAP 2011 (SB1 – per evento franoso, Sc1 - per evento di esondazione, SD1 – per mareggiata), contenente le informazioni minime necessarie affinché quest'ABR possa effettuare le valutazioni di competenza.

La collaborazione richiesta, da inquadrare in un'ottica di interscambio attivo di informazioni tra Enti, è funzionale ad agevolare le complesse attività di aggiornamento del PAI che rappresenta lo strumento di riferimento per la pianificazione e la programmazione di interventi di difesa del suolo, da attuare sulla base delle risorse che si renderanno disponibili.

Sempre nella prospettiva di una collaborazione attiva tra Enti, si informa che dal seguente indirizzo, <http://www.regione.calabria.it/abr/>, è possibile scaricare le perimetrazioni del PAI in formato vettoriale (shapefile), aggiornate al mese di Febbraio 2011, relative a: limiti comunali, reticolo idrografico, rischio erosione costiera, rischio idraulico e rischio frana.

B. TRASMISSIONE ISTANZE DI RICLASSIFICAZIONE E/O RIPERIMETRAZIONI AREE A RISCHIO E/O PERICOLO PAI

Per quanto concerne le modalità di trasmissione delle istanze di riclassificazione e/o ripermetrazione delle aree a rischio e/o pericolo, il Comune, attraverso le proprie competenti strutture tecniche, al fine di sancire la rispondenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 2 comma 2 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI e la rispondenza delle specifiche condizioni locali, dovrà predisporre ed allegare, oltre alla documentazione prevista dalle NAMS, una propria istruttoria preliminare, in cui è necessario:

- 1) riportare l'inquadramento urbanistico dell'area;
- 2) indicare l'esistenza di precedenti vincoli idrogeologici riportati sullo strumento urbanistico vigente ed il relativo parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 con stralcio della carta di pericolosità geomorfologica;
- 3) indicare l'esistenza di provvedimenti o ordinanze che riguardano o hanno riguardato l'area di interesse.

Considerando la rilevanza e le implicazioni che comporta la ridefinizione degli areali di rischio e/o di pericolo del PAI, è necessario che il responsabile del procedimento del Comune, nel rispetto della specifica normativa vigente, renda pubblico l'avvio della procedura, individuando ed informando tutti gli eventuali soggetti (diversi dai proponenti) interessati. Per consentire, a questi ultimi, di avanzare eventuali osservazioni o integrazioni in merito, i rilievi formulati, se motivati e presentati in maniera conforme a quanto stabilito dalle NAMS, dovranno essere accolti nell'istanza, previa verifica da parte del RUP. In questo contesto la documentazione da compilare a cura del competente Ufficio tecnico, dovrà includere un'attestazione in cui si indica chiaramente che il procedimento in atto è stato adeguatamente pubblicizzato e notificato a tutti i soggetti interessati.



Si evidenzia inoltre che, in merito alla trasposizione delle perimetrazioni del PAI sugli strumenti urbanistici comunali, il riscontro di eventuali palesi anomalie di cartografazione andranno segnalate a quest'Autorità, utilizzando la Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5000.

C. PROCESSO VAS E VERIFICA DI COERENZA PAI

Facendo seguito alla precedente comunicazione avente come oggetto "LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. - Legge Urbanistica della Calabria-Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Verifica di coerenza PAI¹ e con l'avvio della Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VAS²), considerato che le Amministrazioni Comunali hanno avviato le procedure per la formazione ex novo degli atti di pianificazione o per l'adeguamento di quelli esistenti, si ritiene opportuno specificare quanto di seguito esposto.

1. Essendo il Piano Stralcio di Settore relativo al rischio idrogeologico sul territorio regionale (PAI) uno strumento di pianificazione sovraordinato per tutti i Piani, Piani Strutturali Comunali e Programmi, l'Autorità per gli ambiti di competenza partecipa al processo di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi in via di formazione, il quale è finalizzato a riscontrare la conformità delle scelte dei suddetti strumenti in via di formazione agli obiettivi generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità di sviluppo del territorio (definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni vigenti ai diversi livelli di governo).
2. La VAS costituisce un momento di supporto delle decisioni, finalizzato al miglioramento della qualità e della coerenza delle scelte di piano individuando le condizioni da porre alle trasformazioni del territorio e le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi delle scelte. In tale ottica, le attività di istruttoria da parte dell'ABR non si concludono con il rilascio di un parere bensì con un'azione di supporto in fase preliminare dei suddetti Piani e Programmi, attraverso l'individuazione delle condizioni minime, imposte dalla norma, da rispettare per ottemperare alla richiesta di coerenza con il PAI, fornendo alcuni elementi tecnici guida per la definizione delle aree a pericolo e a rischio idrogeologico, tra l'altro contenuti anche nel Tomo 4 del QTRP (Allegato 1, paragrafo 1.3).
3. Dalla lettura combinata delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI Calabria e della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii. risulta, inoltre, evidente che alle Amministrazioni Comunali, nell'ambito dei procedimenti per la formazione dei Piani Strutturali Comunali o dei relativi Piani Attuativi, compete la verifica di coerenza con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), strumento pianificatorio sovraordinato.
4. Tale verifica deve essere condotta secondo le indicazioni dell'allegato tecnico della suddetta precedente comunicazione³.
5. La scrivente Autorità, pur rimanendo interessata ad acquisire tutte le informazioni territoriali ed ambientali raccolte in fase di redazione degli strumenti di pianificazione al fine di implementare ulteriormente le proprie conoscenze nell'ottica finale di una completa ed esaustiva pianificazione di bacino, alla luce in particolare dei contenuti dei precedenti punti 2 e 3 non rilascia dunque pareri, in quanto la stessa assolve già il proprio compito di supporto nell'ambito del Processo VAS.
6. La precedente considerazione è da intendersi estesa, a maggior ragione, a tutti i procedimenti di approvazione di piani attuativi per i quali non è prevista per legge l'espressione di parere da parte dell'Autorità di Bacino circa la coerenza delle previsioni dei Piani con quanto definito dal PAI Calabria.

¹ nota prot. 708 del 28 marzo 2007

² D.lgs 152/06, D.lgs 4/08, REGOLAMENTO REGIONALE 3/08 e ss.mm. e Delibera G.R. 624/2011

³ nota prot. 708 del 28 marzo 2007

In ultimo si ritiene opportuno evidenziare che il PAI Calabria, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28 dicembre 2001, è stato oggetto da allora solo a limitati e puntuali aggiornamenti su specifiche istanze delle Amministrazioni Comunali e non ad una complessiva revisione delle perimetrazioni di rischio come le mutate condizioni dell'assetto idrogeologico su tutto il territorio regionale avrebbero imposto.

Negli ultimi 10 anni, infatti, le numerose emergenze ripetutesi, sancite da specifiche Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno determinato condizioni di pericolosità e di rischio in aree ancora oggi non considerate dal Piano di Assetto Idrogeologico.

Ciò posto, si invitano le Amministrazioni che procedono alla formazione di atti di pianificazione a tener conto, nella definizione delle aree ritenute urbanizzabili, di tutte le aree interessate da Ordinanze di Protezione Civile dal 2001 ad oggi determinando specifici limiti al loro utilizzo.

Infine, in riferimento alle richieste di riclassificazione, si evidenzia che a far data dall'1 marzo p.v., le istanze trasmesse che risulteranno prive della necessaria documentazione e non conformi a quanto evidenziato al precedente punto B, non saranno prese in considerazione.

Il Segretario Generale dell'ABR
Ing. Salvatore Siviglia

